

Procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari



Responsabilità disciplinare alunni

- Conseguenza delle violazioni agli obblighi di correttezza e ai doveri essenziali
- Garanzia del diritto di difesa nel procedimento disciplinare
- Procedimento disciplinare come procedimento amministrativo
- Contestazione degli addebiti e possibilità di presentare controdeduzioni
- Temporaneità, gradualità e proporzionalità della sanzione

Normativa di riferimento

✓ R.D. 26 Aprile 1928, n. 1927 Regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare

✓ D.P.R. n. 249/1998 Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

✓ - D.P.R. n. 235/2007 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 249/1998, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

✓ Nota MIUR prot n. 3602/PD del 31 luglio 2008

Ripartizione della materia disciplinare tra scuola primaria e scuola secondaria

SCUOLA PRIMARIA



- R.D. 26 Aprile 1928, n.
1927

SCUOLA
SECONDARIA



D.P.R. 24 giugno 1998,
n. 249 come
modificato dal D.P.R.
235/2007

Scuola primaria

- ◎ In vigore RD 1927/1928 salvo che con riferimento alle disposizioni da ritenersi abrogate per incompatibilità con la disciplina successivamente intervenuta.
- ◎ Tenera età degli alunni coinvolti
- ◎ particolare mission educativa dell'istituzione scolastica.
- ◎ Valutazione dell' opportunità di prevedere nel regolamento di istituto una sezione relativa alle sanzioni disciplinari;
- ◎ patto di corresponsabilità, sul modello di quello individuato per la scuola secondaria dall'art. 5 bis del DPR n. 249/1998.

Scuola primaria- RD

1927/1928

Art. 412.-

Verso gli alunni che manchino ai loro doveri si possono usare, secondo la gravità delle mancanze, i seguenti mezzi disciplinari:

I ammonizione;

II censura notata sul registro con comunicazione scritta ai genitori, che la debbono restituire vistata;

III sospensione dalla scuola, da uno a dieci giorni di lezione;

IV esclusione dagli scrutini o dagli esami della prima sessione;

V espulsione dalla scuola con la perdita dell'anno scolastico.

E' vietata qualsiasi forma di punizione diversa da quelle indicate in questo articolo.

Art. 413.-

Le pene di cui ai numeri 1, 2 e 3 sono inflitte dal maestro, quelle di cui ai numeri 4 e 5 sono inflitte dal direttore didattico governativo o comunale con provvedimento motivato.

Contro le pene dell'esclusione e dell'espulsione è ammesso, entro quindici giorni, reclamo all'ispettore scolastico, contro la cui decisione non è consentito alcun ricorso.

Art. 414.-

Le pene, che importano allontanamento anche temporaneo dalla scuola, non possono essere eseguite, se prima non ne sia stato dato avviso per iscritto alla famiglia.

D.P.R. n. 249/1998

- sancisce diritti e doveri degli studenti
- indica le finalità ed i principi fondanti del potere disciplinare della scuola
- non contiene norme di dettaglio in merito alla condotte censurabili, alle relative sanzioni, agli organi competenti ad irrogarle e al procedimento da seguire per l'applicazione delle stesse.

D.P.R. n. 249/1998

- La tipizzazione delle condotte e delle sanzioni, nonché la definizione degli aspetti procedurali è rimessa ai regolamenti di istituto, che provvedono a definirli nel rispetto dei principi generali e alla luce dei doveri imposti agli studenti dal D.P.R. 249/1998. Solo in tema di sanzioni comportanti l'allontanamento dalla comunità scolastica il D.P.R. 249/98 offre una regolamentazione più puntuale (art. 4, commi da 6 a 9-ter).

D.P.R. n. 249/1998

Art. 4 co. 1.

I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento.

CONTENUTO REGOLAMENTO D'ISTITUTO

- **Mancanze disciplinari.** Individuare i macro-doveri comportamentali facenti riferimento ad ambiti generali del vivere insieme, i regolamenti delle istituzioni scolastiche devono declinare gli stessi, tramite la specificazione di doveri e/o divieti di comportamento e di condotta (art. 3).
- **Sanzioni** da correlare alle mancanze disciplinari. Le sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica devono essere previste dal regolamento delle istituzioni scolastiche, che quindi le dovrà specificatamente individuare. A tal fine le istituzioni scolastiche si ispireranno al principio fondamentale della finalità educativa e "costruttiva" e non solo punitiva della sanzione e alla non interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto (art 4, comma 3).
- **Organi competenti** a comminare le sanzioni. Il regolamento d'istituto è chiamato ad identificare gli organi competenti ad irrogare le sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica (ad es. docente, dirigente scolastico o consiglio di classe).
- **Procedimento** di irrogazione delle sanzioni disciplinari, con specifico riferimento ad es. alla forma e alle modalità di contestazione dell'addebito; forma e modalità di attuazione del contraddittorio; termine di conclusione.
- **Procedure di elaborazione condivisa e sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità** nuovo elemento di contenuto del regolamento d'istituto (art. 5bis).

CONTENUTO REGOLAMENTO D'ISTITUTO

- E' necessario che ciascuna scuola si doti di un regolamento d'istituto sufficientemente dettagliato, e non di mero rinvio al D.P.R. 249/1998, al fine di evitare eventuali contestazioni sul legittimo esercizio del potere disciplinare
- possibilità, da parte del regolamento di istituto, di contemplare la punibilità di condotte commesse a mezzo di Internet e dei social network, qualificabili come cyberbullismo, anche qualora siano state poste in essere al di fuori del contesto scuola (recente legge 29 maggio 2017, n. 71 recante “*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*”, in vigore a decorrere dal 18 giugno 2017).

CONTENUTO REGOLAMENTO D'ISTITUTO

- ◉ L'art. 5 della legge 71/2017, rubricato “*Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero*”, al comma 2 sancisce che “*I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e il patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del citato decreto n. 249 del 1998 sono integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.*”.
- ◉ **PARTECIPAZIONE** : I regolamenti delle scuole sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media. Dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione

D.P.R. n. 249/1998

- Art. 1 Vita della comunità scolastica.
- Art. 2 Diritti
- Art. 3 Doveri:
 1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
 2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni *lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.*
 3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un *comportamento corretto e coerente* con i principi di cui all'articolo 1.
 4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
 5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
 6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Patto educativo di corresponsabilità

- Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
- I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.
- Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

D.P.R. n. 249/1998

- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
- (Art. 4 comma 2)

CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI

A) Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica . Si tratta di sanzioni non tipizzate, che devono essere definite ed individuate dai singoli regolamenti d'istituto, insieme, alle mancanze disciplinari, agli organi competenti ad irrogarle ed alle procedure

B) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni : competenza del Consiglio di classe (Art. 4 - Comma 8).

C) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni : Consiglio di Istituto (Art. 4 – Comma 9).

D) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico : Consiglio di Istituto (Art. 4 - comma 9bis).

CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI

E) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter). Nei casi più gravi di quelli indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis).

Le sanzioni disciplinari di cui ai punti B,C,D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della **sussistenza di elementi concreti e precisi** dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter).

SANZIONI DISCIPLINARI

- I regolamenti d'istituto individueranno le sanzioni disciplinari rispondenti alla finalità educativa, per esempio, le attività di *volontariato* nell'ambito della comunità scolastica, le attività di *segreteria*, la *pulizia dei locali* della scuola, le piccole *manutenzioni*, l'attività di *ricerca*, il riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole, la frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, la produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola.

SANZIONI DISCIPLINARI

- Le misure sopra richiamate si configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa .
- Si sanzionano con maggiore rigore i comportamenti più gravi, tenendo conto, non solo della situazione personale dello studente, ma anche della **gravità dei comportamenti** e delle conseguenze da essi derivanti. Occorrerà ispirarsi al **principio di gradualità** della sanzione, in stretta correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa.
- **Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno.** (Art.4 – Comma 5).
- Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, il dirigente scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale

SANZIONI DISCIPLINARI

- Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola.
- Le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e del DM 306/2007.

SANZIONI DISCIPLINARI

- Ai fini di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio all'altra scuola si suggerisce una doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente.
- Il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione. I regolamenti d'istituto dovranno contenere anche precisazioni in ordine a quanto precede.

D.P.R. n. 249/1998

La responsabilità disciplinare è personale.

DIRITTO DI DIFESA : Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

DIVIETO DI SANZIONARE OPINIONI NON LESIVE: In nessun caso può essere sanzionata, ne' direttamente ne' indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

TAR Puglia, Lecce, sez. II sent. 31/07/2007 n. 3039

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato previamente invitato ad esporre le proprie ragioni. Ne consegue che, nel caso di specie, la sanzione della sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza debba essere annullata, in quanto l'allievo destinatario della stessa non è stato sentito personalmente dal Consiglio di Classe e, dunque, non ha avuto la possibilità di confutare i fatti a lui addebitati, né è stato messo nella condizione di conoscere preventivamente gli addebiti.

Consiglio di Stato, sez. VI sent. 4/12/2012 n. 6211

La responsabilità disciplinare è personale.

Il provvedimento disciplinare conseguente alla commissione di fatti illeciti compiuti durante lo svolgimento delle attività scolastiche, anche fuori dalla sede della Scuola, deve essere adottato rispettando il principio della responsabilità individuale. Non è possibile ammettere che la mancata individuazione dell'autore di un illecito consenta la punizione, quali coautori, di tutti coloro che risultavano presenti al fatto.

TAR Lazio, Latina, sez. I sent. 11/02/2015 n. 134

La responsabilità disciplinare è personale.

Non sussiste disparità di trattamento per avere il Consiglio d'Istituto punito uno solo dei partecipanti all'episodio, in quanto la responsabilità disciplinare è personale (e la responsabilità dell'alunno sanzionato è indiscutibile, avendo lo stesso ammesso la propria partecipazione) e l'atto di contestazione rientra nell'esercizio del potere discrezionale riservato al Consiglio d'istituto.

ART. 4 D.P.R. n. 249/1998

- TEMPORANEITA'

Le sanzioni sono sempre temporanee.

PROPORZIONALITA'

Le sanzioni devono essere proporzionate alla infrazione disciplinare

GRADUALITA'

Le sanzioni devono essere ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

TAR Lazio, Roma, sez. III quater sent. 27/02/2008 n. 3664

Il provvedimento disciplinare privo di indicazione del termine di efficacia dello stesso è viziato formalmente e sostanzialmente mancando un elemento essenziale a tutti o provvedimenti di durata (il termine, appunto) e va, pertanto, annullato senza che abbiano rilievo alcuno le ragioni che hanno giustificato l'adozione del provvedimento stesso.

(Nel caso di specie si trattava di un provvedimento di sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza senza termine, irrogato ad uno studente a seguito di ripetuti comportamenti scorretti).

TAR Campania, Napoli, sez. IV sent. 25/11/2011 n. 5578

Sul principio di proporzionalità

La condotta di una studentessa che fotografa nei bagni della scuola alcune compagne consapevoli e consenzienti in pose non volgari o discinte costituisce una violazione formale del regolamento di Istituto, che vieta l'utilizzo di fotocamere nei locali scolastici, ma non può dirsi "grave" ai sensi dell'art. 4 d.P.R. 249/1998 sia per l'implicito consenso delle compagne fotografate sia per l'assoluta mancanza di atti violenti o pericolosi o di situazioni recidivanti. Pertanto, la sanzione disciplinare di 50 giorni di sospensione dalle lezioni è sproporzionata e va annullata, configurandosi, piuttosto, come un provvedimento meramente afflittivo, non idoneo a rafforzare il processo di maturazione dell'alunna all'interno della comunità scolastica, finalità cui il potere disciplinare dell'istituto, invece, dovrebbe tendere.

ART. 4 D.P.R. n. 249/1998

Le sanzioni devono tener conto :

- ✓ della situazione personale dello studente,
- ✓ della gravità del comportamento riprovevole
- ✓ e delle conseguenze che derivano dal comportamento riprovevole

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica.

TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I sent. 08/09/2016 n. 800

In materia di sanzioni disciplinari, il Regolamento d'Istituto deve essere interpretato alla luce ed in coerenza con la normativa gerarchicamente sovraordinata. Pertanto, ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. 235/2007, le sanzioni disciplinari che, in base alla valutazione prognostica compiuta dall'Autorità scolastica precedente, comportino l'allontanamento dello studente responsabile dalla comunità scolastica per un periodo inferiore ai 15 giorni, devono essere adottate dal Consiglio di classe.

Nella riunione del consiglio di classe chiamato a pronunciarsi sulla sanzione disciplinare non può essere convocato il genitore dell'alunno incolpato pur se rappresentante di classe, stante l'evidente conflitto di interessi in cui costui versa.

Il procedimento disciplinare come procedimento amministrativo disciplinato dalla L. 241/90

- ⌘ Divieto di aggravare il procedimento (art. 1);
- ⌘ Obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso (art. 2) : ARCHIVIAZIONE O COMMUNAZIONE DELLA SANZIONE
- ⌘ Obbligo di motivazione (art. 3): la sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara **le motivazioni** (che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990) . Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.
- ⌘ Obbligo di indicare il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere (art. 3);

TAR Lombardia, sez. III sent. 30/03/2013 n. 855

Il provvedimento sanzionatorio privo dell'indicazione dei fatti costitutivi della responsabilità disciplinare, ma contenente il richiamo al verbale del Consiglio di Classe in cui erano evidenziati i requisiti della fattispecie, non è affetto da carenza di motivazione. Infatti, la motivazione di un provvedimento amministrativo può essere legittimamente resa *ob relationem* ad altro atto, di cui non è necessaria l'allegazione o la notifica, essendo sufficiente che lo stesso sia reso disponibile all'interessato attraverso il procedimento di accesso agli atti ex l. 241/1990.

TAR Lombardia, sez. III sent. 30/03/2013 n. 855

L'esecuzione della sanzione prima del decorso del termine stabilito nel verbale del Consiglio di Classe configura una mera irregolarità che non inficia la legittimità del provvedimento. La finalità del termine era, infatti, quella di consentire agli interessati la presentazione del ricorso, effetto che è stato, comunque, raggiunto. Pertanto, in applicazione dell'art. 21-octies l. 241/1990 e del principio del raggiungimento dello scopo dell'azione amministrativa in esso codificata, è fatto divieto al giudice di annullare l'atto affetto da violazioni formali di norme procedurali che non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale del provvedimento stesso.

TAR Abruzzo, L'Aquila, sent. 10/11/2012 n. 772

- In assenza del regolamento di cui all'art. 4 D.P.R. 249/1998, che avrebbe dovuto individuare i comportamenti degli studenti passibili di sanzione e stabilire le relative sanzioni, l'Amministrazione scolastica, nell'irrogare la pesante sanzione dell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica, con decorrenza immediata e per tutta la durata delle lezioni, avrebbe dovuto motivare esaustivamente la propria decisione, esplicitando le ragioni per le quali, nel caso di specie, pur nella gravità incontestabile della condotta, non poteva farsi ricorso ad una sanzione più tenue ed avrebbe dovuto farsi carico di misure finalizzate al recupero dello studente.
- Invero, i provvedimenti disciplinari in ambito scolastico devono avere finalità educativa e devono tendere al rafforzamento del senso di responsabilità dell'alunno. (In applicazione dei principi esposti, il TAR abruzzese ha annullato il provvedimento sanzionatorio perché affetto da eccesso di potere e difetto di motivazione, essendo stata richiamata nel verbale di irrogazione della sanzione la sola gravità della condotta dello studente).

TAR Puglia – Bari Sez. I – Sent. 15/9/2004 n. 417220

“L’applicazione della sanzione disciplinare non è condizionata dalla c.d. pregiudiziale penale, e cioè dall’accertamento del reato da parte dell’Autorità giudiziaria. Poiché l’azione penale e quella disciplinare perseguono finalità differenti ed autonome, è l’organo disciplinare che deve verificare, nell’ambito delle sue competenze e per le finalità sue proprie, se i fatti verificatesi possano integrare gli estremi del reato”

Il procedimento disciplinare come procedimento amministrativo disciplinato dalla L. 241/90

- ⌘ ai soggetti destinatari del provvedimento finale e a coloro che per legge devono intervenire (ad es. i genitori) è altresì comunicato personalmente l'avvio del procedimento (artt. 6 e 7);
- ⌘ i diritti dei partecipanti al procedimento sono, in particolare, quello di prendere visione degli atti e presentare memorie scritte e documenti (art. 10);
- ⌘ è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza (art. 21 octies);
- ⌘ diritto di accesso” si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi (art. 22)

Il procedimento disciplinare come procedimento
amministrativo
disciplinato dalla L. 241/90

- ✦ Fase dell'iniziativa
- ✦ Fase istruttoria
- ✦ Fase decisoria
- ✦ Fase integrativa dell'efficacia

Impugnazioni (art. 5)

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro **quindici giorni** dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, *che decide nel termine di dieci giorni.*

Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico

Impugnazioni(art. 5)

- L'organo di garanzia interno alla scuola decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del regolamento(DPR)

- Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del regolamento(DPR), anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

Impugnazioni(art. 5)

L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione

Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241(interruzione del termine per una sola volta in caso di richiesta del DG)